

**Liquidazione del patrimonio ai sensi L.3 del 2012**

**TRIBUNALE DI TRANI**

**Giudice: dott. Antonio DE LUCE**

**VOLONTARIA GIURISPRUDENZA**

**Procedura R.G.V.G. n. 258/2020**

\*\*\*\*\*

**DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

**(ex artt. 14 ter e seguenti della Legge 3 del 2012)**

Nell'interesse del Sig. GATTA Raffaele, nato a Torino (TO) il 04/11/1957 ed residente a Trani alla via Caposele, 53 – C.F.: GTT RFL 57S04 L219M, rappresentato e difeso dall'avv. Maddalena Monica Di Palma, con studio sito in Bari, via Francesco d'Assisi, n. 34, C.F.: DPLMDL74D68I907Z, giusta mandato su supporto cartaceo in calce al ricorso introduttivo, la quale dichiara di voler ricevere comunicazioni presso Indirizzo di pec: avvdipalmamonica@pec.it

\*\*\*\*\*

**si premette**

> il ricorrente con ricorso depositato in data 3.02.2020 ai sensi della Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, lamentandosi di trovarsi in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 6 Legge 3 del 2012;

> si chiedeva all'On.le Tribunale di Trani la nomina del professionista per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che la legge attribuisce agli organismi di composizione della crisi e nello specifico secondo quanto



riportato nel ricorso introduttivo chiedendo la nomina del liquidatore ex art. 14 ter e ss. L.3 del 2012;

> veniva nominato l'avv. Filomena Baldino, quale O.C.C., che per le competenze maturate potrebbe ricoprire anche le funzioni di liquidatore e O.C.C..

> il ricorrente, quale ex titolare e amministratore dell'omonima società TECNOPAN SERVIZI INDUSTRIALI S.r.l., proponeva accordo di ristrutturazione con domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14 L.3 del 2012;

> che la domanda del ricorrente soddisfa i **REQUISITI** di cui all'art. **14-ter.**, di cui:

a) il debitore, "non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo";

b) il debitore non "ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo".

previste dalla norma sono le seguenti:

c) il debitore non ha compiuto **ATTI IN FRODE** negli ultimi 5 anni.

### **1. BENE DA LIQUIDARE**

In relazione alla liquidazione del bene immobile del ricorrente che si intende porre in liquidazione si precisa quanto segue:

- il fabbricato di cui fanno parte due immobili oggetto del piano di liquidazione risultano così identificati catastalmente:

\* appartamento sito a Trani alla via Caposele n. 86, al fg. 25 p.lla 2152 sub.11 cat.A/2 classe 3 - rendita 536,70;

\* locale autorimessa sito a Trani in via Caposele 72, al fg. 25 p.lla 2152



sub 40, cat. C76 classe 2 rendita 44,93.

Al fine di agevolare il compito dell'O.C.C. e liquidatore, il debitore ha nominato un tecnico, in qualità di perito, l'architetto Delia Bavaro, professionista di Giovinazzo iscritta all'albo degli architetti di Bari, affinché procedesse ad una perizia di stima degli immobili motivi.

Brevemente ci si riporta alla Perizia di stima redatta e che si deposita.

Il fabbricato di cui fanno parte gli immobili sopra identificati e descritti sono stati costruiti a seguito di Concessione Edilizia rilasciata da Comune di Trani in data 6 febbraio 2003 al n. 9 e di un susseguirsi di progetti di variante acquisiti al protocollo generale ultimo del Comune di Trani in data 9.10.2003 n. 34257 e in data 24.05.2003 al 2883.

Per detto fabbricato in data 30 agosto 2004 è stata rilasciata l'agibilità con provvedimento n. 26 e successivamente non sono state eseguite altre o che abbiano richiesto né atti di assenso né ulteriore agibilità.

Il tecnico nominato per determinare il valore dei beni in esame, ha cercato di stabilire il più probabile valore di mercato attraverso la preventiva conoscenza dei valori unitari di immobili simili a quelli oggetto della perizia.

L'architetto Bavaro ha eseguito ricerche di mercato relativamente a immobili paragonabili a quello da stimare, presso Agenzie immobiliari del territorio con raffronto con quanto desunto dai dati con l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Bari.

Si è stimato il un prezzo medio compreso tra il minimo e massimo valore di vendita per immobili della stessa epoca costruttiva, tipologia e ubicazione di € 1.200,00 per mq per gli appartamenti e di circa € 550, per



mq per i box interrati.

Tenuto conto di tutti gli elementi considerati dall'architetto Bavaro, sia sotto il profilo tecnico quanto commerciale, alla data attuale è stato ritenuto congruo un valore di vendita complessivo (appartamento + box) di € 140.000,00 (centoquarantamila/00)

2. Come si evince dalla relazione particolareggiata, il ceto creditorio è composto da banche ed erario, enti previdenziali ed assistenziali.

La debitoria complessiva ammonta ad € 1.195.977,97 analiticamente riportata e descritta dall'O.C.C. avv. Filomena Baldino

Stante la volontà di accedere alla procedura di liquidazione, il ricorrente mette a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio composto da:

a) \* appartamento sito a Trani alla via Caposele n. 86, al fg. 25 p.lla 2152 sub.11 cat.A/2 classe 3 - rendita 536,70;

b) locale autorimessa sito a Trani in via Caposele 72, al fg. 25 p.lla 2152 sub 40, cat. C76 classe 2 rendita 44,93.

Valore attivo mobiliare e immobiliare da mettere a disposizione della procedura di liquidazione è pari ad € 140.000,00.

All'uopo si evidenzia che il sig. Gatta non è proprietario di alcun bene immobile e mobile se non come indicato nell'atto motivo e nella relazione del professionista incaricato.

Il piano di liquidazione proposto dal ricorrente prevede la cessione di tutti i beni suindicati, dalla cui liquidazione è prevedibile il pagamento seguente:

1. integrale dei crediti prededucibili quali dell'O.C.C. avv. Filomena



Baldino pari alla somma di € 11.216,73;

2. integrale dei crediti prededucibili quali avv. Maddalena Monica Di

Palma pari alla somma € 5.600,00;

3. parziale pagamento degli altri creditori nella misura che verrà quantificato dal liquidatore nominato dal giudice;

4. messa a disposizione di provvista mensile da parte del sig. Gatta, che verrà quantificata dal Giudice Delegato.

Fa presente che il professionista incaricato, nella propria relazione particolareggiata, che si allega al presente ricorso ha accertato l'attendibilità e la fattibilità del piano proposto, attestando al contempo la veridicità dei dati e della documentazione depositata a corredo.

Tutto ciò premesso ed esposto il ricorrente, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso nel dichiarare:

- di non essere soggetto alle procedure concorsuali di cui al r.d. 267/1942;

- di non aver fatto ricorso, nel quinquennio precedente, ai procedimenti di cui alla Legge 3 del 2012

### CHIEDE

Che l'Ecc.mo Tribunale voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, con conseguente nomina del liquidatore.

Si richiede sin da ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Si comunica che la documentazione a corredo della Domanda di Liquidazione, ad eccezione di quella sottoindicata, verrà depositata contestualmente alla Relazione del Professionista incaricato quale O.C.C.



avv. Filomena Baldino.

Si allegano i documenti analiticamente indicati art. 9, commi 2 e 3


1. Domanda di Liquidazione del Patrimonio ex artt. 14 ter e seguenti L. 3 del 2012

2. Relazione Particolareggiata avv. Baldino


3. Proforma Compenso advisor avv. Maddalena Monica Di Palma

Bari, 17.02.2022

**Sig. Raffaele Gatta**



**Avv. Maddalena Monica Di Palma**





## TRIBUNALE DI TRANI

### Area commerciale

Il Giudice designato;

**letto** il ricorso depositato il 3.5.2022, con cui Gatta Raffaele ha chiesto la liquidazione del proprio patrimonio, ai sensi dell'art.14 ter della legge 3 del 2012;

**letta** la allegata relazione dell'avv. Filomena Baldino (professionista nominato quale Gestore della Crisi dal Presidente del Tribunale, ex art. 15, co,9, l.3/2012);

**rilevata** la competenza di questo Tribunale, in quanto il ricorrente risiede in Trani;

**ritenuto** che la domanda di liquidazione sia ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art.14 ter legge 3 del 2012):

- il debitore è infatti sovraindebitato, non è fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012;
- ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, il tutto come è dato desumere dalla detta relazione dell'OCC;

**considerato**, in particolare:

che la facoltà del debitore di richiedere la liquidazione concorsuale dei propri beni in alternativa all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (o al piano del consumatore, ove ne ricorrano i presupposti soggettivi) è accordata dalla L. n. 3 del 2012 su base pienamente concorsuale. Le corrispondenti norme (art. 14-ter e seg. Legge citata) mutuano non solo lo schema generale delle procedure concorsuali liquidatorie (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), ma anche la struttura procedimentale, che postula un decreto di apertura, una fase di definizione della consistenza dell'attivo, un sub-procedimento di accertamento del passivo, una fase di liquidazione, un sub-procedimento di esdebitazione. Unica mancante è la disciplina della ripartizione dell'attivo (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17836);



che è ammissibile la presentazione di una domanda di liquidazione dei beni, ai sensi dell'art. 14-ter e ss. della legge n. 3 del 2012, anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili, quantunque ciò appaia un'antinomia giuridica. In tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo, 31/01/2018, in [www.fallimentiesocietà.it](http://www.fallimentiesocietà.it); cfr. anche Trib. Matera, 24.7.2019, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it));

che, in sostanza, non rappresenta motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile (come nel caso di specie), ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Trib. Milano Sez. II Ord., 16/11/2017, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); cfr. anche Tribunale Bologna Sez. IV Decr., 04/08/2020, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Ancona, 08/10/2020, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it));

che, pertanto, possa essere aperta la procedura di liquidazione chiesta da Gatta Raffaele senza peraltro la necessità di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art.14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art.10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

#### **considerato:**

che nella procedura di liquidazione del patrimonio ex l. 3/2012, la norma di cui all'art. 14-quinques, comma 2, lett. a), non prevede alcuna incompatibilità tra la figura dell'OCC e quella del liquidatore; invero detta norma prevede quale ipotesi di incompatibilità quelle previste dall'art. 28 l. fall., tra cui il divieto di compimento di atti di gestione durante lo stato di dissesto e l'esistenza di un conflitto di interessi (art. 28, comma 2, l. fall.), ipotesi che non ricorrono quanto alla figura dell'OCC, in quanto soggetto terzo nominato dal giudice, che procede al deposito dell'accordo, del piano del consumatore o della domanda di liquidazione;

che, dunque, anche per ragioni di economicità della procedura, risulta accoglibile la richiesta del ricorrente di nominare quale liquidatore l'avv. Filomena Baldino, già nominata gestore della Crisi;

#### **Dichiara**

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt.14 ter ss legge 3 del 2012;



## **Nomina**

Liquidatore l'avv. Filomena Baldino disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012), autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

## **Dispone**

Che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 *novies*, comma 5, della legge n.3/2012 (che non potrà avvenire prima del decorso di quattro anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

## **Dispone**

La trascrizione del decreto a cura del liquidatore sul bene immobile (appartamento in Trani alla via caposele 86, in catatsto al fg. 25, p.lla 2152, sub 11, cat. a/3 cl. 3; e locale autorimessa in via Caposele 72, fg. 25, p.lla 2152, sub 40, C/7 cl. 2), immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio della debitrice o che la ricorrente dovesse acquisire nel quadriennio;

## **Ordina**

Alla ricorrente la consegna o il rilascio dei beni immobili di eventuale sua proprietà, salva eventuale autorizzazione, qualora ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

## **Dichiara**

esclusi dalla liquidazione:

- eventuali redditi del ricorrente nei limiti di quanto occorra al mantenimento, che si determina in €1.500,00 mensili, salve successive variazioni;



- i mobili che arredano la abitazione (ove il ricorrente acquisisca nel quadriennio un immobile, adibito ad abitazione, di sua proprietà), nei limiti in cui sono impignorabili, ex art.514 c.p.c.

### **Dichiara**

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento.

### **Dà atto**

che, per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal momento in cui avverrà la comunicazione del presente provvedimento da parte del liquidatore, dovrà cessare il pagamento del mutuo dovendo i relativi importi andare ad integrare la provvista a disposizione del liquidatore per il soddisfacimento dei creditori concorsuali.

**Manda** alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Liquidatore nominato, e al ricorrente, nonché per la pubblicazione della domanda e del presente decreto - con esclusione della relazione particolareggiata dell'OCC e, comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione- sul sito internet di questo Tribunale.

Trani, 11.5.2022

**Il Giudice designato**

dott. Gaetano Labianca



**IL TRIBUNALE DI TRANI**

*Sezione Fallimenti*

Il G.d.

Letta l'istanza di correzione del decreto emesso in data 11.5.2022, in cui, per mero refuso, è stata indicata, ai fini della liquidazione del patrimonio del debitore: *“La trascrizione del decreto a cura del liquidatore sul bene immobile (appartamento in Trani alla via Caposele 86, in catasto al fg. 25, p.lla 2152, sub 11, cat. a/3 cl. 3; e locale autorimessa in via Caposele 72, fg. 25, p.lla 2152, sub 40, C/7 cl. 2), immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio della debitrice o che la ricorrente dovesse acquisire nel quadriennio;*

rilevato che invece la categoria dell'immobile è A72 e l'autorimessa C/6;

P.T.M.

Corregge ed integra il decreto disponendo che con riferimento ai dati catastali dell'immobile e dell'autorimessa, esso debba così leggersi:

- Appartamento in Trani alla via Caposele 86, in catasto al fg. 25, p.lla 2152, sub 11, **cat. A/2** (in luogo di A/3); - locale autorimessa in via Caposele 72, fg. 25, p.lla 2152, sub 40, **C/6** (in luogo di C/7), confermando per il resto l'anzidetto decreto.

Si comunichi,

Trani il 6.6.2022

Il giudice

**Dr. Gaetano Labianca**

